Modulo di adesione energia elettrica

Tipo di soggetto	Soc. capitali		Soc. persone			
	Persona fisica		Altro			
Rag. Sociale o nominativo						
C. Fiscale o P.IVA						
Comune di nascita (solo persona fisica)			Data di nascita			
Indirizzo di fatturazione			Località			
	Comune		CAP			
Modalità di invio fatture	Cartaceo		Elettronico			
E-mail invio fatture						
PEC						
N. Telefono			Cell.			
Indirizzo fornitura (se diverso)			Località			
	Comune		CAP			
POD			Pot. Disponibile (kW)			
			Pot. Impegnata (kW)			
Tipo prelievo	Domestiche		BT altri usi			
	MT altri usi		MT ill. pubblica			
	Alta tensione		BT ill. pubblica			
Tipo contatore	Oraria		Monoraria			
	Fascia		Convenzionale			
Trattamento accise	Normale		Speciale			
Distributore						
Consumo annuo (kWh)		Residente		Non residente		
Tensione	220 V		230 V		380 V	
	400 V		15000 V		20000 V	
IVA	10%		22%		Esente	
Ex fornitore						
Tipo pagamento	RID		Bonifico		Bollettino	
In caso di RID specificare	IBAN					
	Titolare conto					
	C.Fiscale					
	Bic					
Dati catasto	Tipo Unità		Foglio			
	Particella		Sub.			
Qualifica titolare immobile	Proprietario		Usufruttario			
	Titolare altro diritto		Rappresentante Legale			
Codice univoco/SDI			Codice ATECO			
Azienda con meno di 50 dipendenti	Si		No			
Azienda con fatturato annuo non superiore a € 10 Mil.	Si		No			

***Allegare copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità**

☐ Copia Azienda
☐ Copia Cliente

Old New Energy srl a socio unico
Via Tiberina 381 00188 Roma - P. IVA: 14851931007 - Tel. 06.33630443 - Fax 06.25496012
www.oldnewenergy.com - amministrazione@oldnewenergy.com – SDI: W7YVJK9

ALLEGATO A - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
PLACET ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI VARIABILE

Componente energia

L'offerta per i clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, ai sensi del comma 2.3, lettera c) del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali (TIV), ad esclusione dei:

- clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti;
- clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

Le presenti Condizioni Particolari del Contratto ("CPC") integrano le clausole delle condizioni generali di fornitura ("CGF") e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.

L'offerta prevede un prezzo della componente energia variabile con periodicità mensile e calcolato in base al valore delle quotazioni orarie del PUN (Prezzo unico nazionale) secondo la seguente formula:

Prezzo componente energia = PUN + 0,1 €/kwh

dove PUN rappresenta il PUN orario che si forma in Borsa nell'arco delle 24 ore e del mese.

PREZZI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi, come definito nelle CGF. Il prezzo della componente energia sarà applicato ad ogni Kwh di energia elettrica prelevata nel mese di riferimento calcolato sul valore mensile del PUN di ogni fascia oraria F1, F2, F3, ed alle relative perdite di rete(da quantificare ed addebitare con le modalità previste dall'ARERA con deliberazione arg/elt 107/09 e s.m.i. ad oggi pari al 10,4% dell'energia prodotta per un cliente alimentato in BT), qualora il cliente abbia installato un contatore atto a rilevare l'energia consumata nelle differenti fasce orarie; altrimenti, il prezzo della componente energia sarà calcolato sul valore mensile del PUN monorario. Saranno inoltre applicati al cliente:

- Il prezzo della componente "onere commerciale" è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura ed è pari a 216€/anno per punto di prelievo, IVA e imposta escluse, fatturati mensilmente.
- i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 24 del Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS), così come applicati da Terna all'utente del dispacciamento, nonché il corrispettivo di capacità determinato ai sensi del comma 34.9 del TIV, tenendo conto delle perdite di rete;
- il corrispettivo di cui all'Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, il corrispettivo di cui all'Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia e il corrispettivo di cui all'Articolo 25ter del TIS ai clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduali, così come applicati da Terna.

La spesa per la materia energia comprende gli oneri di dispacciamento.

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente onere commerciale ed il prezzo della componente energia nel rispetto di quanto stabilito nelle CGF.

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore

E' prevista l'applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi:

- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall'ARERA ai sensi del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) e del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME);
- le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

E' prevista l'applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione.

INCIDENZA PERCENTUALE DEI CORRISPETTIVI

Nella tabella in basso è indicata l'incidenza percentuale sulla spesa complessiva (composta dalle voci di spesa sopra indicate) per l'energia elettrica, escluse IVA e imposte, di un cliente non domestico con consumi annui pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW.

Voci di spesa		Peso percentuale	
Spesa materia energia	Componente energia (comprensiva delle perdite di rete)	51%	63%
	Componente onere commerciale	4%	
	Dispacciamento (comprensivo del corrispettivo mercato capacità e delle perdite di rete)	7%	
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore		14%	
Spesa per oneri di sistema		23%	

FATTURAZIONE

La frequenza di fatturazione e le modalità di invio della bolletta avverrà secondo quanto previsto nelle CGF. A partire dal 1°gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

MIX ENERGETICO

	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Old New Energy S.r.l nei due anni precedenti (come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai sensi del Decreto MISE del 31/07/2009)		Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sensi del Decreto MISE del 31/07/2009)	
	ANNO 2023*	ANNO 2024**	ANNO 2023*	ANNO 2024**
Fonti rinnovabili	7,02%	8,11%	46,31%	51,83%
Carbone	18,96%	11,87%	5,27%	1,52%
Gas naturale	62,32%	66,46%	42,99%	42,01%
Prodotti petroliferi	1,66%	1,11%	0,90%	0,47%
Nucleare	2,99%	5,03%	0,00%	0,00%
Lignite	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Altre fonti	7,05%	7,42%	4,53%	4,17%

* dato consuntivo

** dato pre-consuntivo

DATI FORNITURA

POD: _____

C.F. / P.IVA: _____

Data: Firma:

OFFERTA PLACET - MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI NON DOMESTICI

Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta: è il documento oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Bolletta di chiusura: è la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente;

Bolletta di periodo: è la bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica – diversa dalle amministrazioni pubbliche – interamente connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico;

Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di energia elettrica che svolgono funzioni di pubblica utilità;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione dell'ARERA 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell'Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999, come successivamente modificato e integrato;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:

a) modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET;

b) modulistica recante le condizioni generali di fornitura;

c) modulistica recante le condizioni economiche;

d) scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale recante le informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui all'Articolo 9, comma 9.1 del Codice di condotta commerciale;

e) modulo per la presentazione dei reclami;

f) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;

g) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica prelevata presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica;

Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, come successivamente modificato e integrato;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente;

Servizio a tutele graduali per le microimprese: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124, G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, come successivamente modificato e integrato, riservato ai clienti finali non domestici, aventi meno di 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, tutti con una potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW;

Servizio a tutele graduali per le piccole imprese: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124, G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, come successivamente modificato e integrato, riservato ai clienti finali non domestici (1) aventi un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 e un fatturato o un totale di bilancio superiore a 2 milioni ma non superiore a 10 milioni di euro, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, ovvero (2) aventi meno di 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, di cui almeno uno con una potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;

Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, G.U. n. 188 del 14 agosto 2007, come successivamente modificato e integrato, riservato a tutti i clienti finali non domestici che non hanno diritto al servizio a tutele graduali per le microimprese ovvero al servizio a tutele graduali per le piccole imprese;

Servizi di ultima istanza: sono il Servizio a tutele graduali per le piccole imprese, ovvero il Servizio a tutele graduali per le microimprese ovvero il Servizio di salvaguardia;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a Bollette che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, come successivamente modificata e integrata;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del Cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti;

Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

TIC: è il vigente Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione;

TICO: è il vigente Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

TIDE: è il vigente Testo integrato del dispacciamento elettrico;

TIF: è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMOE: è il vigente Testo integrato morosità elettrica;

TIPPI: è il vigente Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico;

TIQC: è il vigente Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;

TIQD: è il vigente Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;

TIQV: è il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TIV: è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza;

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Articolo 2. Oggetto

2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti condizioni generali di fornitura e le condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta PLACET.

2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.

2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il servizio di salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente.

2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6.

2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Articolo 3. Conclusione del Contratto

3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 40 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore.

3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del Contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.

3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a g) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.

3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.6 Nei casi diversi dal cambio di Fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

Articolo 4. Procura a recedere

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Old New Energy Srl perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal Contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Articolo 5. Revoca della richiesta di switching

5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;

b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;

c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;

d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;

e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;

f) la data di attivazione del servizio di salvaguardia.

5.2 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

5.3 Superato il termine di cui al comma 5.2, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

5.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;

b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

Articolo 6. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna

6.1 Ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

6.2 Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.

6.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

6.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Articolo 7. Attivazione della fornitura

7.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L'attivazione ha luogo nel temine indicato nella comunicazione di accettazione o rifiuto della proposta inviata dal fornitore.

7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima Bolletta emessa dal Fornitore.

7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Articolo 8. Condizioni Economiche

8.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

Articolo 9. Durata del Contratto, rinnovo e recesso

9.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

9.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.

9.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 9.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente finale, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il

recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.
9.4 La comunicazione di cui al precedente comma 9.3 avrà contenuto vincolato e non potrà essere trasmessa all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni di altra natura e, in ogni caso, congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto.
9.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 9.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il Fornitore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.
9.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 9.3 e 9.4 e qualora il prezzo di cui al comma 9.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
9.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.
9.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
9.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
9.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto compilando il modulo presente sul sito www.oldnewenergy.com e successivamente inviandolo all'indirizzo amministrazione@oldnewenergy.com
9.11 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Articolo 10. Fatturazione

Disposizioni generali
10.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in Bolletta con l'ordine indicato al comma 10.18
10.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in Bolletta dal Fornitore.
10.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la Bolletta redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita all'indirizzo mail amministrazione@oldnewenergy.com
10.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della Bolletta, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.oldnewenergy.com la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi presenti nella Bolletta; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso l'indirizzo mail info@oldnewenergy.com
10.5 La Bolletta e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato dematerializzato tramite il sito https://areaclienti.oldnewenergy.com/res, salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la Bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.
10.6 Al Cliente che non richiede la Bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in Bolletta.
10.7 Il livello dello sconto di cui al comma 10.6 è pari a -6,60 euro/Punto di fornitura/anno.
10.8 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 10.6 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.
10.9 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 50 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella Bolletta successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della Bolletta ovvero congiuntamente alla stessa.
10.10 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della Bolletta.
10.11 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3 in relazione a Bollette emesse e non pagate all'esercente il Servizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.
10.12 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono bollettino postale, bonifico bancario o addebito diretto SEPA CORE. Tali modalità sono indicate in Bolletta. In nessun caso sono previsti addebiti in Bolletta di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
10.13 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in Bolletta, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in Bolletta – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio standard.
10.14 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.
Emissione della Bolletta di periodo
10.15 La Bolletta di periodo è emessa con la seguente frequenza:

Tipologia di Clienti	Frequenza Emissione Bollette
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile fino a 16,5 kW	Bimestrale

10.16 La Bolletta di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Bolletta di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima Bolletta utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:
a) 6 euro nel caso in cui la Bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:
a) 40 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
b) 60 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
10.17 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.
Emissione della Bolletta di chiusura
10.18 La Bolletta di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di Bollette in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
10.19 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 10.23, il Fornitore riconosce, nella medesima Bolletta di chiusura, un indennizzo automatico pari a:
a) 4 euro, nel caso in cui la Bolletta sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.23;
b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione.
10.20 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Articolo 11. Rateizzazione

11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della Bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. per i Clienti trattati monorari, qualora la Bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle Bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente Bolletta di conguaglio;
ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
iii. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della Bolletta indicata all'Articolo 10;
iv. per tutti i Clienti, nei casi di emissione di Bollette contenenti importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;
11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della Bolletta, secondo le modalità indicate nella Bolletta.
11.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
- nei casi di cui ai punti i. e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente Bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto iii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della Bolletta e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto iv. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione della Bolletta, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla Bolletta e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla Bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
- le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Bolletta.

11.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella Bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

Articolo 12. Garanzie a carico del Cliente finale

12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cautelare.
12.2 L'importo del deposito cautelare è pari a quanto previsto dall'ARERA e riportato nella seguente tabella:

	Clienti non domestici	
	con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	con potenza disponibile superiore a 16,5 kW
Ammontare deposito (€)	15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di emissione della bolletta

12.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due Bollette, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta;
b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una Bolletta nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta.
12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente.
12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima Bolletta utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.
12.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima Bolletta utile.
12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla Bolletta di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

Articolo 13. Interessi di mora

13.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella Bolletta, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali.
13.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le Bollette relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le Bollette relative al periodo di efficacia del Contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
13.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della Bolletta. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 14. Inadempimento del Cliente

14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 10.16, trascorsi 10 giorni dalla scadenza della Bolletta, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
14.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
14.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 14.2.
14.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2.
14.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
14.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.
14.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 35 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA.
14.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 23 relativo alle comunicazioni.
14.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.
14.10 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
14.11 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza.
14.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza.
14.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
ii. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
14.14 Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
14.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in Bolletta come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Articolo 15. Prestazioni di competenza del Distributore

15.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQC, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel Punto di fornitura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQC.
15.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.
15.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Articolo 16. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

16.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.
16.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Articolo 17. Forza maggiore

17.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
17.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
17.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Articolo 18. Responsabilità

18.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
18.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
18.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.
18.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Articolo 19. Clausola risolutiva espressa

19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
a) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al presente contratto);
b) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CPC (anche limitatamente alle singole forniture interessate);
c) qualora venga revocata la procedura SDD (salvo nel caso in cui il Fornitore abbia fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale);
d) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nel contratto;
e) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;
f) interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
h) trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta;
i) mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi.

Articolo 20. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni

20.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
20.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.oldnewenergy.com
20.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente, di cui al TIQV.
20.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); codice alfanumerico identificativo del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Articolo 21. Integrazione del Contratto

21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
21.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Articolo 22. Cessione del Contratto

22.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 del Codice Civile.
22.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Articolo 23. Comunicazioni

23.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate tramite mail all'indirizzo amministrazione@oldnewenergy.com
23.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in Bolletta.
23.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Articolo 24. Legge applicabile e foro competente

24.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

Articolo 25. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

25.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto entro 40 (quaranta) giorni dall'invio dello stesso o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.htm) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare:
a) la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Sarà possibile l'attivazione della procedura solo dopo aver presentato reclamo scritto ad Old New Energy e aver ricevuto relativa risposta, insoddisfacente, ovvero nessuna risposta decorsi 40 (quaranta) giorni solari dall'invio del reclamo. Tale procedura è gratuita e si svolge esclusivamente online;
b) la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione, iscritti nell'elenco degli Organismi ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla Convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e delle Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione, e presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile anche sul sito http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. In questo caso le Parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione. Il tentativo di conciliazione con uno di questi organismi è condizione indispensabile per poi eventualmente procedere all'azione giudiziale nei confronti del Fornitore, il quale si impegna a partecipare alle procedure sopra citate.
25.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Articolo 26. Dati personali

26.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. Ue 2016/679

La società **Old New Energy srl** riconosce l'importanza della protezione delle persone fisiche con riferimento ai dati personali di ciascuno e per questo considera la loro tutela elemento fondamentale della propria attività.

Garantisce, quindi, che i tuoi dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche solo "GDPR") e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy").

Chi è il Titolare del trattamento?

OLD NEW ENERGY SRL, CON SEDE IN ROMA (RM – 00188) NELLA VIA TIBERINA N. 381.

PARTITA IVA: 14851931007

EMAIL: amministrazione@oldnewenergy.com / TEL.: 06.33630443

Chi è il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)?

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI È L'AVV. FEDERICA FERRI.

INDIRIZZO E-MAIL: DPO@OLDNEWENERGY.COM

Perché trattiamo i tuoi dati?

1) *Per la gestione del rapporto contrattuale, precontrattuale e per le richieste di contatto.*

I dati vengono trattati per adempiere al contratto che hai stipulato con noi o per attività strumentali al contratto, oppure perché il trattamento serve all'esecuzione di misure precontrattuali da te sollecitate (art. 6, par. 1, lett. b GDPR). Rientrano in questi casi, per esempio: la fornitura di energia, la misurazione della stessa, i servizi di supporto da te richiesti, la gestione di un tuo reclamo (così come in caso di procedure contenziose e precontenziose), l'invio di informazioni e/o aggiornamenti circa lo stato dei servizi attivi, la consegna e la manutenzione di strumenti necessari alla fruizione di un servizio e a te concessi in comodato d'uso.

Rientrano, inoltre, in questa categoria le seguenti finalità:

A. attività di controllo (anche preliminari) finalizzate alla tutela del Titolare contro i rischi di mancato pagamento e in generale contro il rischio del credito, incluse attività volte a identificare la tua affidabilità economica e solvibilità, nonché per valutare la sottoscrizione di nuovi contratti. A tal fine Old New Energy potrà utilizzare dati relativi allo stato e alla puntualità dei pagamenti con riferimento a prodotti o servizi a te forniti anche in situazioni pregresse, nonché alcuni dati personali provenienti da Sistemi di Informazioni Creditizie, sistemi informativi di società autorizzate, archivi o registri pubblici e relativi ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali pignoramenti, domande giudiziali, ipoteche, procedure concorsuali, sequestri), nonché contenuti in visure o bilanci. La valutazione circa la tua solvibilità e sul rischio del credito (anche nel corso del contratto) può essere fatta, previa consultazione degli archivi e strumenti suindicati o anche tramite servizi offerti da soggetti terzi, con un processo decisionale automatizzato. Ti garantiamo, in ogni caso, il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione, in conformità all'art. 22 GDPR;
B. attività di recupero dei crediti e cessione dei diritti di credito vantati nei tuoi confronti, derivanti dalla fornitura di nostri prodotti e/o servizi (tale attività verrà svolta anche sulla base del legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f) GDPR, di cui anche al successivo punto 4);
C. fruizione dei servizi tramite il portale, accessibili previa registrazione all'area riservata, utilizzo di eventuali applicazioni che verranno sviluppate per consentirti una più agevole gestione della tua area personale;
D. fatturazione secondo consumi presunti (calcolati sulla base dei consumi presunti dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, e/o dei consumi storici, e/o secondo la tipologia dell'attività da te svolta) con successivo conguaglio, nelle circostanze e con i limiti indicati nel contratto da te sottoscritto e nel quale potrai reperire tutte le informazioni utili per comprendere a pieno il processo. In questo caso, il trattamento, necessario per l'esecuzione del contratto, viene effettuato in modo automatizzato, ma ti è sempre garantito il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione, in conformità all'art. 22 GDPR. Ti garantiamo, inoltre, che il trattamento avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia emesse da ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2) *Per adempiere ad un obbligo di legge*

I dati vengono trattati per l'adempimento di un obbligo che ci è imposto da una normativa italiana o dell'Unione Europea, oppure di un ordine proveniente da un'Autorità (art. 6, par. 1, lett. c GDPR). Rientrano in quest'ipotesi, per esempio, la prescrizione di cui all'art. 1, commi da 153 a 157 della Legge n. 208/2015, relativa all'addebito in fattura delle rate relative al canone RAI nonché gli obblighi in materia di anti-riciclaggio e conservazione dei documenti.

3) *Per attività per le quali hai prestato il consenso*

I dati vengono trattati previo tuo consenso, per le seguenti finalità:

- compimento di attività di promozione e ricerche di mercato tramite società del gruppo Old New Energy o società controllanti, controllate o collegate, nonché partner commerciali;
- attività di profilazione basata sulle abitudini di consumo, in base ai dati acquisiti attraverso l'utilizzo dei prodotti o servizi forniti dal Titolare o da società del gruppo, società controllanti, controllate, collegate o partner commerciali;
- adesione, gestione e sviluppo di eventuali programmi fedeltà indetti dal Titolare.

4) *Per l'interesse legittimo del Titolare*

Il Titolare, sulla base del suo legittimo interesse – a meno che tu non ti opponga esplicitamente (opt-out) e prevalgano i tuoi interessi, diritti o libertà fondamentali - potrà utilizzare i tuoi dati di contatto ai fini di:

- comunicazioni a scopo di marketing diretto dei propri servizi e prodotti, a meno che tu non ti opponga esplicitamente (opt-out): artt. 21 e 6 GDPR; Cons. 47 GDPR; art. 41 Cost.
- miglioramento dei servizi e/o prodotti offerti, tramite monitoraggio delle relazioni con la clientela (es. sondaggio volto a valutare la soddisfazione del cliente), nonché per proporre - tramite posta elettronica - servizi analoghi a quelli oggetto del contratto: artt. 21 e 6 GDPR; Cons. 47 GDPR; art. 41 Cost.
- garantire e implementare la sicurezza informatica: artt. 21, 6 e 32 GDPR; Cons. 47 GDPR; art. 41 Cost
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede di reclamo e/o procedimenti stragiudiziali e/o giudiziali: art. 6 GDPR; art. 24 Cost.

Qualora il Titolare intendesse trattare i tuoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, ti fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente e provvederà a richiedere, ove necessario, il tuo consenso.

Quali dati trattiamo?

Per le finalità sopra indicate, vengono trattate le seguenti categorie di dati:

I. i tuoi dati anagrafici e di contatto (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, dati contenuti in un documento d'identità, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail/PEC, numero di telefonica fissa e/o mobile, numero di fax), dati e recapiti di eventuale soggetto delegato, indirizzo e caratteristiche della fornitura, numero degli abitanti, dati relativi all'immobile (titolo alla base del possesso / detenzione, dati catastali);

II. i tuoi dati di consumo;
III. i dati relativi ai pagamenti (nome istituto di pagamento, codice IBAN, codice SWIFT, dati del sottoscrittore con poteri di firma sul c/c se diverso dall'intestatario della fattura);
IV. i dati eventualmente forniti in fase di registrazione all'area riservata del nostro portale o ai servizi forniti da un'applicazione messa a tua disposizione;
V. i dati forniti al nostro servizio di assistenza clienti. Eventualmente, con il tuo consenso o ove lo preveda una norma di legge o regolamento, anche la registrazione della chiamata;
VI. eventuali altri dati forniti per finalità di marketing quali: professione esercitata, numero di componenti del nucleo familiare, informazioni relative al consumo energetico (come il numero/tipo di elettrodomestici utilizzati, frequenza di sostituzione) o alle dimensioni dell'immobile.

Qual è la fonte dei dati?

I dati personali che ti riguardano possono esserci comunicati da te oppure possono essere raccolti presso:

- altri titolari del trattamento, enti, società
- elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell'Autorità pubblica

---

Come vengono trattati i tuoi dati?

I dati saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei tuoi dati è obbligatorio?

Ogni volta in cui ti chiederemo il consenso per effettuare un trattamento, significherà che quel consenso è facoltativo. In mancanza di consenso, quel trattamento non verrà operato, senza che questo impedisca l'erogazione del servizio di fornitura di energia. Potrai sempre revocare il consenso espresso, inviando una mail al Titolare. La revoca non pregiudicherà la validità dei trattamenti fondati sul consenso precedentemente espresso.

Quando, invece, i tuoi dati ci servano per adempiere al contratto o eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sei parte, oppure per l'esecuzione di misure precontrattuali, il conferimento è obbligatorio; in assenza potremmo non essere in grado di fornirti uno o più servizi, oppure di addivenire alla stipula del contratto.

Il conferimento dei dati è altresì necessario nei casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad obblighi di legge; la mancanza di conferimento potrebbe impedire il perfezionamento e/o l'esecuzione del contratto ed essere fonte di responsabilità giuridica.

Dove vengono trattati i tuoi dati?

I tuoi dati non vengono attualmente trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, ma Old New Energy si riserva di operare tale trasferimento, qualora lo ritenga opportuno, rassicurandoti fin d'ora che, in tale evenienza, il trasferimento avverrà in conformità con quanto richiesto dagli artt. 44 e seguenti GDPR e dandotene in ogni caso preventiva comunicazione, anche ove non dovesse essere necessario richiedere il tuo consenso.

In particolare, l'eventuale trasferimento avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, in modo che venga garantito un livello di protezione adeguato.

In assenza di tale decisione di adeguatezza, un trasferimento extra-UE sarà possibile solo ove siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti idonee garanzie di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d'impresa ("Binding Corporate Rules") e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati.

In mancanza, nessun trasferimento al di fuori dell'Unione Europea avverrà senza il tuo consenso espresso, previamente informato di eventuali rischi dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, o altra condizione prevista dal GDPR (e in particolare dall'art. 49).

Chi sono i destinatari e/o le eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali?

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Old New Energy potrebbe avere necessità di comunicare i tuoi dati personali a soggetti terzi.

In particolare, i tuoi dati possono essere comunicati:

- a soggetti che svolgono, per conto di Old New Energy, attività di natura tecnica o organizzativa, oppure che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione di dati necessari per la fruizione dei servizi che ti offriamo. Potremmo comunicare i tuoi dati anche a soggetti che forniscono servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica di Old New Energy, servizi di dispacciamento dell'energia, attività di trasmissione, smistamento, trasporto e imbustamento delle nostre comunicazioni. Ancora, possiamo comunicare i tuoi dati a soggetti che svolgono attività di assistenza al cliente (come ad es. un Call Center), attività di archiviazione e caricamento dati, recupero crediti, adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle nostre attività, istituti bancari e società emittenti carte di credito, altri operatori del settore energia per la gestione dei relativi rapporti;
- studi professionali e società che forniscano servizi di assistenza e consulenza, anche legale, nonché assistenza per la gestione di reclami, procedure precontenziose, stragiudiziali e contenziose;
- soggetti che rivestano il ruolo di cessionario del credito;
- società esterne, anche estere, che operano nel settore della concessione di finanziamenti, incluse dilazioni di pagamento, quando consentito dalla normativa vigente, per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e tutela del credito;
- società controllanti, controllate o collegate a Old New Energy, ove ricorrano finalità amministrativo-contabili di gestione e controllo;
- società, anche estere, che erogano servizi di analisi ed elaborazione dei dati di consumo e servizi digitali finalizzati al monitoraggio dei consumi, nonché servizi a ciò accessori.

I soggetti sopra indicati opereranno in qualità di Responsabili del Trattamento, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 28 GDPR, oppure di autonomo Titolare del Trattamento. L'elenco completo e costantemente aggiornato è disponibile e consultabile presso la sede del Titolare, previo appuntamento. È possibile richiederlo anche contattando, al recapito sottoindicato, il Responsabile della Protezione dei Dati.

Old New Energy garantisce che eventuale personale interno ed autorizzato al trattamento è stato debitamente istruito sulle normative e sulle procedure in materia di riservatezza dei dati personali.

I dati potrebbero inoltre essere trasmessi ad autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato, compresa l'Autorità Giudiziaria e/o di pubblica sicurezza ove ne ricorrano i presupposti.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

Trattiamo i tuoi dati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, e in particolare nel rispetto dei principi di proporzionalità e limitazione della conservazione.

Pertanto, i tuoi dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle relative finalità, nonché successivamente per il periodo necessario ad adempiere a specifici obblighi normativi (anche di natura contabile), alla riscossione dei crediti, alla gestione di eventuali contestazioni e/o reclami.

Saranno anche conservati per dieci anni i dati necessari per garantire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale,

nonché, in caso di effettiva instaurazione di un giudizio o procedimento alternativo, per il tempo di durata dello stesso.
I trattamenti effettuati sulla base del consenso cesseranno al ricevimento di eventuale revoca. In assenza di revoca, il dettaglio degli acquisti verrà conservato per 12 mesi dalla registrazione per finalità di profilazione e per 24 mesi dalla registrazione per finalità di marketing, conformemente a quanto indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento "Fidelity Card e garanzie per i consumatori". I dati, ove non trattati per altre finalità (esecuzione contratto, obblighi di legge) verranno, decorsi tali termini, cancellati.
I dati sullo stato e la puntualità dei pagamenti relativi a rapporti contrattuali in corso o estinti con Old New Energy saranno trattati e conservati, per le finalità di cui al punto 1), lett. b, per dieci anni.

Quali sono i tuoi diritti?

In adempimento di quanto enunciato nell'articolo 5, il GDPR ti riconosce una serie di diritti:

1. avere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e in tal caso ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni connesse (art. 15);
2. la rettifica dei dati e la loro cancellazione (artt. 16 e 17)
3. la limitazione del trattamento dei dati (art. 18);
4. che le operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) vengano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, sempre che ciò non risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato, nonché di conoscere l'elenco di tali destinatari (art. 19);
5. il diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
6. il diritto di opposizione (art. 21);
7. il diritto di opporti a processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22);
8. il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso espresso, senza con ciò pregiudicare la validità dei trattamenti precedentemente effettuati. Per farlo, scrivici una mail all'indirizzo amministrazione@oldnewenergy.com, specificando nell'oggetto "revoca consenso"

Per l'esercizio dei diritti o per ottenere chiarimenti potrai rivolgerti sia al Titolare (amministrazione@oldnewenergy.com), sia al DPO (dpo@oldnewenergy.com).
Il Titolare risponderà alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.
L'esito verrà fornito per iscritto o in formato elettronico. Nel caso in cui si chieda la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ci impegniamo a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

In caso di revoca del consenso non eseguiremo più il trattamento a cui la richiesta si riferisce. Continueremo a trattare gli stessi dati nei limiti in cui ricorra un'altra delle circostanze indicate nel paragrafo "Perché trattiamo i tuoi dati?". Ove tu richieda la limitazione del trattamento, invece, conserveremo i dati senza trattarli in assenza di un tuo consenso, salvo che il loro trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante.

Ci si riserva il diritto di conservare un archivio di tali informazioni per un periodo economicamente ragionevole, al fine di garantire che la loro cancellazione non pregiudichi l'integrità dei dati.

Il Titolare chiede agli interessati di mantenere aggiornati i dati forniti, contattando il Titolare all'indirizzo email sopra indicato.
L'interessato dichiara e garantisce che tutti i dati conferiti sono corretti e veritieri e che non si riferiscono a nessuna altra persona.

Reclamo

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, hai il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. Puoi quindi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali via PEC, all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it oppure via Raccomandata A/R, o mediante consegna a mani al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11 - CAP 00186.
Per approfondimenti, visita il sito istituzionale del Garante Privacy www.garanteprivacy.it

Modifiche

La presente informativa può essere soggetta ad aggiornamento periodico. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, si indica in calce l'ultimo aggiornamento.

Luogo e Data:

Firma: